



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per GEOMETRI  
"Galiani - de- Sterlich" CHIETI



Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 41840 - 404770  
Via Colonna, 99/A - Tel. (0871) 565351 - fax 551470  
Cod. Fiscale 93049010692—Cod Univoco: UFO2B4

Sito web : [www.galiani-de-sterlich.gov.it](http://www.galiani-de-sterlich.gov.it) E-mail: [chtd1100l@istruzione.it](mailto:chtd1100l@istruzione.it) PEC: [chtd11000l@ipec.istruzione.it](mailto:chtd11000l@ipec.istruzione.it)

Circolare n.18

Chieti, 6 dicembre 2023

Alle alunne e agli alunni

Al personale docente ed ATA

Alle famiglie

Ai visitatori

All'utenza

Agli Atti

Al sito web

Oggetto: **Divieto di fumo nelle pertinenze interne ed esterne delle sedi scolastiche**

Ai sensi della normativa vigente, in particolare al D.L. n. 104 del 12/09/2013, Art. 4 comma 1 "Tutela della salute nelle scuole", che integra la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 art. n. 51 a cui è stato inserito il comma 1 bis (il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali) e al D.Lgs.n. 6 del 12/01/2016 con le relative interpretazioni attuative dei divieti emanate con Circolare del Ministro ai Prefetti il 04/02/2016;

### **SI RIBADISCE ALLE SS.LL.**

***"il divieto di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'istituto: in atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, ascensore e in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola".***

### **PREPOSTI**

**Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai Preposti incaricati.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili Preposti all'applicazione del

**divieto i Responsabili di plesso (Prof. Ernesto Bufo per la sede Galiani , Prof. Paolo Rapposelli e Prof.ssa Zuccarini Stefania per la sede de Sterlich) con i seguenti compiti:**

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

-vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;

-notificare o direttamente o per tramite della DS o di un suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

-Il verbale dovrà essere redatto sempre in triplice copia:

-una per il trasgressore (consegnata o notificata)

-una per l'Istituto Scolastico

-una per il Prefetto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

### **SANZIONI**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente (art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/2004 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999), **la violazione del divieto di fumo comporterà il pagamento della somma di € 27,50, che costituisce la somma minima da pagarsi secondo quanto previsto dal comma 2 fino ad un massimo di € 275,00 (o il doppio, art. 7 comma 1 legge 11/11/1975 N° 584 e dell'art. 16 della Legge 689/1981)**, per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato

di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione - qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata- .

- ✓ La sanzione irrogata agli alunni comporta altresì l'ammonizione scritta sul Registro di Classe, di cui si terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente, in quanto concorrerà, in sede di scrutinio, al voto di condotta.
- ✓ I dipendenti della scuola in aggiunta alla sanzione amministrativa possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

## PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i Preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice originale del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della potestà genitoriale. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

## PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, pertanto **Il pagamento dovrà essere effettuato:**

-in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, Causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" - denominazione "ITCG Galiani-de Sterlich";

-presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio (Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti presso la Banca d'Italia di Pescara) , indicando la causale del versamento.

**I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria scolastica.**

- ✓ Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto **sostanze vietate**, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

## SCRITTI DIFENSIVI

Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente a cui è stato inoltrato il verbale scritti difensivi e può chiedere di conferire con la medesima Autorità.

L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

**Allegati:**

**-Modulo A: Verbale contestazione divieto di fumo**

**-Modulo B: Verbale sanzione divieto di fumo**

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Dott.ssa Simonetta Longo)

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni